

Verbale della riunione del Consiglio direttivo del Biodistretto del Riso Piemontese

In data 26 giugno 2023 alle ore 18 in Rovasenda si riunisce il C.D. (consiglio direttivo) dell'associazione " Biodistretto del riso piemontese".

Sono presenti: Andrissi Gianpolo (presidente), Cozzi Daniele, Di Rovasenda Biandrate Maria (vicepresidente), Ducco Marco, Fassone Marco, Freiburger Gualtiero, Goio Giuseppe (segretario), Goio Stefania, Mussa Manuele

Ordine del giorno: lettura ed approvazione del nuovo Statuto dell'associazione.

Il presidente, dopo aver esposto la necessità della correzione dello Statuto ai fini dell'inserimento nel registro delle associazioni di volontariato, ne legge il testo.

Dopo la lettura il nuovo testo viene approvato all'unanimità.

Alle ore 19.10 la seduta è terminata

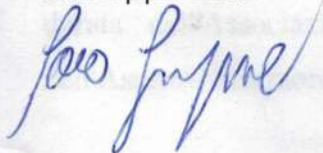
Il presidente

Gianpaolo Andrissi



Il segretario

Giuseppe Goio



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 513 Serie 3

Add. - 6 LUG, 2023

Liquidato €
Versato €
L'INCARICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico DELSIGNORE



Esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art.26 Dlgs 105/2018



STATUTO ASSOCIAZIONE “BIODISTRETTO DEL RISO PIEMONTESE” a tutela del territorio della Isoetes Malinverniana

Yla Yla
Stefano Goro

A modifica del precedente Statuto del 23/02/2021 in virtù di delibera del C.D. del 26/06/ 2023

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi della Carta Costituzionale, del Codice Civile e del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, l'Associazione Biodistretto per la produzione biologica e promozione della biodiversità agraria, denominata "Biodistretto del riso piemontese"

La denominazione dell'Associazione sarà autonomamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Il Biodistretto ha sede legale all'interno del comune di Rovasenda (VC).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Su proposta del consiglio direttivo, l'assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'Estero. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria (art. 19).

Carina

[Signature]

[Signature]

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

Il Biodistretto del riso Piemontese, d'ora in poi Biodistretto, è una associazione culturale apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge, ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) dalle normative nazionali e internazionali vigenti in materia, di valorizzare e promuovere le produzioni biologiche in tutti i suoi sviluppi ed evoluzioni, la natura, l'ambiente, la biodiversità ed i rapporti con i contadini ed i cittadini. nel rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno.

Cosetta Ponder

[Signature]

Il Biodistretto realizza le proprie finalità statutarie prevalentemente nei Comuni delle provincie di Biella, Novara e Vercelli compresi all'interno del territorio della Riserva Naturale delle Baragge,

[Signature]

può tuttavia operare anche al di fuori di tale territorio, previo consenso del consiglio direttivo.

Art. 3 - ATTIVITA'

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il Biodistretto si propone, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

e) d) f) i) h) o) s)

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere:

- promuovere, diffondere e sostenere i metodi ed i principi della Agricoltura Biologica nel settore agricolo, zootecnico (benessere animale), agro-alimentare, forestale, ambientale, della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
- promuovere la diffusione dei metodi di agricoltura biologica come particolare modello di conversione dei territori e di gestione delle risorse naturali, quale funzione di leva fondamentale per uno sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
- promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta per la sicurezza e la sovranità alimentare;
- promuovere la tutela e la diffusione del patrimonio di conoscenze e tecniche colturali originali e naturali applicate alla risicoltura, quali ad esempio la "pacciamatura verde", scoperta e diffusa in Baraggia dal pioniere Fulvio Stocchi ed applicata da molti agricoltori nel Biodistretto;
- promuovere la conservazione e la coltivazione, con sistemi naturali, di antiche varietà di riso, tipiche e coltivate in passato nel territorio del Biodistretto;
- promuovere la ricerca, con sistemi naturali, di nuove varietà di riso che si adattino e siano produttive nell'ambiente;
- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura, del paesaggio, dell'ambiente, con particolare riguardo al territorio ed all'agro-ecosistema della comunità del Biodistretto e riconoscere prioritariamente gli obiettivi di conservazione degli habitat e della specie di interesse comunitario *Isoetes malinverniana*, tutelata dal Sito di Importanza Comunitaria.



(SIC), IT1120026 "Stazioni di Isoetes malinverniana".

In particolare per quanto riguarda il reticolo irriguo di competenza aziendale, gli aderenti si impegnano a salvaguardare gli habitat di vegetazione acquatica e in caso di presenza o vicinanza di colonie di Isoetes malinverniana ad adottare le misure di conservazione del sito Natura2000 ed a darsi disponibili per interventi di reintroduzione controllata in virtù dell'estrema minaccia per le ultime popolazioni residue.

- Il Biodistretto condivide inoltre i Criteri e le Linee Guida per l'adesione alle mappe del paesaggio rurale di importanza regionale "Baraggia Vercellese e Biellese" custodendo e valorizzando nei terreni in proprietà gli elementi caratteristici del paesaggio e della rete ecologica.
- favorire e ricercare la collaborazione ed instaurare le opportune sinergie fra contadini, produttori, trasformatori, operatori turistici, pubbliche amministrazioni e privati cittadini, finalizzate ad una gestione sostenibile delle risorse che tragga origine proprio dal modello biologico di produzione e consumo;
- promuovere, diffondere e sostenere il consumo dei prodotti biologici sia nel settore dell'accoglienza sia nelle mense scolastiche che in quelle comunitarie;
- promuovere, diffondere e sostenere l'acquisto ed il consumo di prodotti a filiera corta di origine biologica certificata;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca, informazione, divulgazione, formazione riguardanti l'agricoltura biologica, nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
- valorizzare e promuovere i prodotti del territorio e della tradizione, anche con manifestazioni, eventi mirati e mercati contadini;
- promuovere la ruralità e migliorare la qualità della vita, in particolare dei contadini residenti nel territorio del Biodistretto;
- promuovere la convivialità, le relazioni personali e la ricostituzione/miglioramento del tessuto sociale presente nel territorio del Biodistretto;
- garantire adeguato supporto alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Piemonte, ma in particolare nell'area del Biodistretto, perseguano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.
- promuovere e coordinare manifestazioni e iniziative sociali, economiche, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, degli acquisti istituzionali sostenibili, dell'eco-turismo e la tutela dei propri associati;

- partecipare agli organismi ed Enti Locali, Nazionali ed Internazionali, aventi per oggetto la promozione, consumo e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente;
- realizzare, anche in collaborazione con gli altri Organismi ed Enti Pubblici o Privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali, istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;
- promuovere e diffondere il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione e di uno stile di vita attento al benessere della persona con tutte le iniziative disponibili;
- sostenere, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività e finalità associative;
- promuovere e gestire progetti culturali e di educazione ambientale, volti al benessere ed al consumo critico;
- sostenere ed incentivare la produzione biologica locale attraverso misure di promozione, assistenza tecnica, ricerca, sostegno formativo e informativo;
- promuovere e sostenere la certificazione biologica di gruppo per contenerne i costi;
- stipulare convenzioni ed accordi con Enti Pubblici e Privati, in linea con gli scopi del Biodistretto, in particolare predisporre il "Piano di distretto" e proporlo agli Enti Pubblici Locali nei cui territori ricadono le attività summenzionate, ad Associazioni presenti sul territorio, alle Università (per le facoltà di Agraria, Biotecnologie o Scienze Biotecnologiche, Economia, Medicina Veterinaria, Scienze del Benessere, Scienze e Tecnologie, Scienze Naturali), agli Istituti Tecnici Agrari, agli Istituti Professionali Agrari, agli Enti di Ricerca, alle Imprese Private operanti in ambito agrario ed ambientale, nonché alle persone giuridiche e fisiche ed alle organizzazioni operanti nel pieno rispetto dell'ordinamento nazionale ed internazionale.
- istituire e/o acquisire marchi d'area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e curarne la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- promuovere e gestire progetti culturali e di educazione ambientale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, in modo personale, spontaneo, gratuito.

provincia di Biella
L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvato in assemblea dei soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ASSOCIAZIONE;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;

- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 - SOCI

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

Solo per le ASSOCIAZIONI costituite da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)

provinciale di Bari

Art. 6. - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo / ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso.
- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- La qualità di Socio si perde:
 - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
 - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ASSOCIAZIONE;
 - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia all'esterno per designazione o delega.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ASSOCIAZIONE;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati

iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega anche per via telematica in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata anche in forma elettronica/telematica, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stesso.
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi

dell'art. 3 del presente Statuto

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo del Biodistretto è composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 9 scelti fra i soci dall'Assemblea Generale che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la

sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - elabora il Piano di Distretto, il Disciplinare di Controllo e il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio

Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 90 giorni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura dal vicepresidente o segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio venissero a mancare, l'Assemblea deve provvedere alla loro sostituzione ed i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive è soggetto alla revoca della carica, che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata per posta elettronica certificata o mediante altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento.

Le dimissioni dalle cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente devono essere presentate per iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla data di presentazione delle stesse.

Questi documenti saranno successivamente sottoposti al voto dell'Assemblea per l'approvazione.

Art. 13 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ogni 90 giorni e tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i 2 dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta.

Gli avvisi di convocazione dovranno avvenire con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici almeno 3 giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato senza preavviso qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità la deliberazione non è valida. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia tra i soci e gli organi del Biodistretto, tra più organi del Biodistretto o tra più soci, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da un collegio di tre arbitri che decideranno la questione ai sensi dell'art. 808-ter Cod. Proc. Civ. Il Collegio si compone di tre arbitri: due nominati dalle parti in causa ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i primi due. Gli arbitri potranno non essere soci del Biodistretto, ed in ogni caso non potranno essere le stesse parti in causa. Qualora i due arbitri nominati non trovino un accordo sul terzo da nominare nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, quest'ultimo sarà nominato dal Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Vercelli su richiesta di uno dei due arbitri nominati. Il collegio è convocato dal suo Presidente e decide a maggioranza. Il lodo contrattuale formato ai sensi del presente articolo è annullabile nelle sole ipotesi previste dall'art. 808-ter, comma 2. Al Presidente del Collegio Arbitrale spetterà un compenso per la propria attività nella misura di € 500,00 a carico della parte soccombente.

Art. 16 - COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Comitati Tecnici; questi saranno composti da un rappresentante del Consiglio Direttivo, nonché da esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci o sostenitori che abbiano particolari e comprovate conoscenze nella materia in oggetto del Comitato.

I Comitati Tecnici hanno il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che vengono loro sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo. I Comitati Tecnici si riuniscono su invito del rappresentante del Consiglio Direttivo.

Le attività dei Comitati Tecnici potranno essere disciplinate dall'eventuale regolamento interno.

Art. 17 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Biodistretto potrà essere ulteriormente disciplinato da un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Art. 18 - MARCHIO DEL BIODISTRETTO

Il Biodistretto può dotarsi di un marchio che può essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Le modalità di concessione e utilizzo potranno essere stabilite dal regolamento interno.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

- L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti di legge e di diritto comune.





Letto, approvato e firmato

Nome	Cognome	Firma	Codice fiscale
Gianpaolo	Andrissi	<i>Gianpaolo Andrissi</i>	NDRGPL65L28F205P
Daniele	Cozzi	<i>Daniele Cozzi</i>	CZZDNL78P04G535D
Maria	Di Rovasenda BIAVRATE	<i>Maria Di Rovasenda</i>	DRVMRA55C41D969C
Marco	Ducco	<i>Marco Ducco</i>	DDCCMRC69C31Z335M
Marco	Fassone	<i>Marco Fassone</i>	FSSMRC91T19D938N
Gualtiero	Freiburger	<i>Gualtiero Freiburger</i>	FRBGTR52E31F205N
Giuseppe	Goio	<i>Giuseppe Goio</i>	GOIGPP68520D938A
Stefania	Goio	<i>Stefania Goio</i>	GOISFN76D68D938B
Manuele	Mussa	<i>Manuele Mussa</i>	MSSMNL79D06D938D

Presidente

Gianpaolo Andrissi

Segretario

Giuseppe Goio

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Registri N. 513 Serie 3

- 6 LUG. 2023

Espresso e firmato *Gianpaolo Andrissi*

Verificato da

L'INCARICATO

G. Goio

Firma in delega del Presidente

Luca DEL MONTE